

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3502**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore IZZO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2005**

—————

Istituzione dell’Ordine di San Tommaso Moro, disciplina delle relative onorificenze ed istituzione della giornata nazionale del lavoro pubblico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il mondo del lavoro pubblico non gode, purtroppo, di un'adeguata considerazione nell'opinione pubblica e, più in generale, nel «comune sentire» dei cittadini.

Tale livello, non elevato, di considerazione è frutto, in molti casi, di un livello qualitativo dei servizi pubblici non ancora ottimale ma, in molte altre circostanze, soffre di luoghi comuni e di pregiudizi non adeguatamente giustificati.

Riteniamo necessario, perciò, dare un contributo fattivo ed efficace per la giusta valorizzazione del ruolo dei servitori della repubblica e del «silenzio» lavoro quotidiano che la maggior parte dei dirigenti, funzionari e dipendenti delle amministrazioni pubbliche svolgono con grande professionalità e spirito di servizio nei confronti dei cittadini.

Uno spunto significativo è offerto dal Santo Padre Giovanni Paolo II che, nell'ambito delle celebrazioni del Giubileo dell'anno 2000, ha proclamato San Tommaso Moro Patrono dei governanti e dei politici, categoria quest'ultima nel cui ambito vanno inclusi senza grandi sforzi interpretativi anche tutti coloro che lavorano quotidianamente al servizio della *res pubblica*.

Con la lettera apostolica in forma di *motu proprio* del 31 ottobre 2000 Giovanni Paolo II ha evidenziato la vita e le opere del Santo inglese che è riuscito nell'intento di coniugare la coerenza con il Vangelo con il servizio alla Nazione, ricoprendo ruoli di livello elevato ai quali dimostrò un attaccamento ed una fedeltà che gli costarono il martirio.

La figura di San Tommaso Moro costituisce, perciò, un simbolo efficace ed un ri-

chiamo forte ai valori della fedeltà alla Nazione e dello spirito di servizio che devono caratterizzare l'agire quotidiano di tutti coloro che, in qualsiasi ruolo ed ad ogni livello di responsabilità, lavorano al servizio del Paese e dei cittadini.

Si propone, pertanto, di istituire l'Ordine di San Tommaso Moro, quale nuova onorificenza della Repubblica italiana, distinta in quattro classi, con lo scopo di onorare l'impegno e la dedizione dimostrata dai lavoratori pubblici nell'espletamento del servizio.

Un apposito regolamento governativo disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Ordine, presieduto dal Capo dello Stato, ed ogni altro aspetto di dettaglio, inclusa la definizione delle insegne distintive delle quattro classi di onorificenze.

Viene prevista, inoltre, la celebrazione della giornata nazionale del lavoro pubblico, da tenersi ogni anno in un giorno di sabato del mese di maggio, allo scopo di dare il giusto risalto ai meriti ed all'opera quotidiana dei lavoratori pubblici.

Nel corso delle manifestazioni programmate per la giornata, che si terrà in un giorno non lavorativo onde evitare di sottrarre risorse alle amministrazioni pubbliche in termini di capacità operativa, è prevista la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine di San Tommaso Moro.

Tale collegamento tra i due eventi è significativo della *ratio* della norma proposta, rappresentata dall'intento di valorizzare la figura, il ruolo e l'operato di tutti coloro che lavorano al servizio della Nazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione dell'ordine di  
San Tommaso Moro)*

1. È istituito l'Ordine di San Tommaso Moro, con il compito di attribuire solenni attestazioni di merito ai dirigenti ed ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che abbiano acquisito speciali benemerienze nei confronti della Repubblica e dei cittadini o che abbiano dimostrato meriti di particolare rilevanza nell'espletamento del servizio.

2. All'Ordine di San Tommaso Moro è preposto un Consiglio composto da dodici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri formulata previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio dell'Ordine di San Tommaso Moro è presieduto dal Presidente della Repubblica.

4. Nella prima riunione il Consiglio dell'Ordine di San Tommaso Moro nomina, tra i propri membri, il Cancelliere dell'Ordine.

## Art. 2.

*(Classificazione e disciplina  
delle onorificenze)*

1. L'Ordine di San Tommaso Moro concede onorificenze suddivise nelle seguenti quattro classi:

- a) cavaliere;
- b) ufficiale;

- c) commendatore;
- d) grande ufficiale.

2. Per altissimi meriti e benemerenze acquisite nei confronti della Repubblica può essere concessa, in via eccezionale, l'alta onorificenza del collare di San Tommaso Moro.

3. Le onorificenze di cui al comma 1 sono concesse con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri formulata previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, a dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le classi di onorificenza di commendatore e grande ufficiale sono riservate ai dirigenti.

4. Le onorificenze di cui al comma 1 non possono essere concesse ai membri del Parlamento e del Governo della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché ai membri degli organi esecutivi di regioni, province e comuni durante l'espletamento del proprio mandato.

5. I soggetti cui viene conferita una delle onorificenze di cui al comma 1 hanno diritto di fregiarsi, anche nella vita privata, delle relative insegne.

### Art. 3.

#### *(Norme di attuazione)*

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati:

a) le modalità di nomina e di funzionamento del Consiglio dell'Ordine di San Tommaso Moro e le funzioni del Cancelliere dell'Ordine;

b) le modalità di determinazione dei contingenti annuali di onorificenze conferibili annualmente, per ciascuna classe;

c) le fasi del procedimento di conferimento delle onorificenze;

d) le modalità per le segnalazioni e le proposte di conferimento delle onorificenze:

e) i modelli e le caratteristiche dei diplomi, delle insegne e delle decorazioni distintive di ciascuna delle classi di onorificenza dell'Ordine di cui all'articolo 2;

f) l'individuazione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, e l'organizzazione della struttura amministrativa di supporto necessaria per il funzionamento dell'Ordine;

g) le modalità di svolgimento della cerimonia di conferimento delle onorificenze da parte del Presidente della provincia di residenza del beneficiario.

#### Art. 4.

##### *(Giornata nazionale del lavoro pubblico)*

1. Allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo e la funzione delle amministrazioni pubbliche e sull'impegno quotidiano dei lavoratori pubblici, è istituita la Giornata nazionale del lavoro pubblico, da celebrarsi ogni anno in un giorno di sabato del mese di maggio, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì determinati il programma delle manifestazioni celebrative, da tenersi in ciascuna provincia, ed i soggetti cui è demandata l'organizzazione delle manifestazioni.

3. Nell'ambito delle manifestazioni celebrative è inserita la cerimonia di conferimento delle onorificenze dell'Ordine di San Tommaso Moro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, hanno facoltà di organizzare autonomamente ulteriori manifestazioni e convegni sui temi del lavoro e dell'amministrazione pubblica, in aggiunta al programma di manifestazioni ufficiali di cui al comma 2.



